

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a Socio Unico

Via Giulini n. 15
22100 COMO

Determinazione del Direttore Tecnico relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020

DETERMINAZIONE N. 11/2022 DATATA 24.01.2022

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, del servizio di personalizzazione del software gestionale GAMMA e del relativo servizio di assistenza per il biennio 2022 e 2023

N. CIG Z7534E8153

Il sottoscritto Orlando Ventimiglia, in qualità di Direttore Tecnico di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico (in seguito CSU),

CONSIDERATO

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali relativi ad "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

che al fine di provvedere alla gestione di cui sopra, CSU ha, tra l'altro, la necessità di disporre di un software per la gestione della contabilità e quindi utilizza Gamma fornito da Teamsystem spa;

che Team System spa mette a disposizione la piattaforma My support per l'assistenza base sul formato standard ma non l'attività di system integrator;

che considerata l'attività esercitata da CSU e le diverse esigenze di carattere contabile connesse alla gestione dei servizi pubblici locali sopra elencati, CSU ha la necessità di sviluppare personalizzazioni del modulo gestionale GAMMA per adeguarsi alle diverse esigenze operative e fiscali tributarie;

che queste prestazioni di system integrator non vengono fornite dalla casa madre Teamsystem spa (es. personalizzazioni fatturazione elettronica, sviluppo procedure per l'importazione di dati sul software, emissione di documenti fiscali caratteristici dell'attività di CsU come le ricevute fiscali per le luci votive ecc);



che è quindi emersa la necessità di acquisire ed affidare il servizio di system integrator del modulo gestionale GAMMA e del relativo servizio di assistenza;

che a seguito di ricerca di mercato, CSU ha individuato l'operatore economico KEIS s.r.l., C.F. 10345700966, con sede in Monza, in via Italia n. 46, quale operatore economico competente ed autorizzato da Teamsystem s.p.a. ad espletare i servizi di cui sopra;

che l'offerta di tali servizi da parte di KEIS s.r.l. risulta congrua ed idonea perché comprende quattro giornate di lavoro di un programmatore e cinque interventi di assistenza da remoto per ciascun anno del contratto;

considerato che ai sensi dell'Addendum al Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, Addendum adottato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 03.11.2020, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto dei servizi di cui sopra;

considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva di KEIS s.r.l. prot. INAIL n. 31083398 avente scadenza in data 25.05.2022 ed esito regolare;

ritenuto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021;

DETERMINA

di aggiudicare a **KEIS s.r.l.**, C.F. 10345700966, con sede in Monza, in via Italia n. 46, il servizio di personalizzazione del software gestionale GAMMA e del relativo servizio di assistenza per il biennio 2022 e 2023, vale a dire dal 01.01.2022 al 31.12.2023, servizi che verranno dettagliati dai rapportini di lavoro per l'importo di **€ 4.600,00 (quattromilaseicento/00)**, oltre Iva di legge;

che le fatture relative ai servizi di cui sopra verranno liquidate mediante visto del Direttore Tecnico;

che KEIS s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

che KEIS s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;




che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si convenga l'immediata risoluzione del contratto stipulato con KEIS s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Tecnico Orlando Ventimiglia.

IL DIRETTORE TECNICO

Geom. Orlando Ventimiglia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Orlando Ventimiglia', with a horizontal line extending to the right.